



N° 5/2015 Reg. Circolari

Com Roma 30/01/2015
Protocollo P 1936/2015

B.CO.



Consiglio Superiore della Magistratura

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

09200900705		
PROCURA GENERALE REPUBBLICA CAGLIARI		
N. 644-E	31 GEN. 2015	
UDR	CC	RDO
Prat. Vec	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicoli	

V. In Cagliari, addì 2 FEB. 2015

IL PROCURATORE GENERALE

Al sig. MINISTRO
della GIUSTIZIA
ROMA

Ill.mi sigg. Presidenti
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori Generali
della Repubblica presso le
Corti di Appello
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Presidenti
dei Tribunali
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori
della Repubblica
presso i Tribunali
LORO SEDI

OGGETTO: Pratica num. 31/VA/2014

Assegnazione dei giudici di pace in servizio presso gli Uffici del giudice di pace soppressi, di cui al decreto del Ministro della Giustizia 10 novembre 2014, recante: "Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace mantenuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156", e successive modificazioni.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 28 gennaio 2015, ha adottato la seguente delibera:

"Il Consiglio,

Con il decreto del Ministro della Giustizia 10 novembre 2014, recante "Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace mantenuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156" (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 91 alla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 1° dicembre 2014 - Serie generale) è stato rideterminato - a seguito dell'esercizio della facoltà da parte degli enti locali di revoca dell'istanza di mantenimento della sede di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 7 marzo 2014 nonché per effetto della mancata ottemperanza, nei termini

<i>Es</i>	Roma	30/01/2015
	Protocollo	P 1936/2015

B.CO.

perentori prescritti, degli adempimenti previsti di cui all'art. 6 del medesimo decreto - l'elenco degli uffici del giudice di pace mantenuti con oneri a carico degli enti richiedenti, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, prevedendo altresì, all'allegato 5, le ulteriori sedi del giudice di pace soppressi, oltre quelli indicati nel decreto 7 marzo 2014.

Ai sensi dell'art. 4 del predetto decreto ministeriale 10 novembre 2014, alla data di entrata in vigore del decreto (16 dicembre 2016) gli uffici del giudice di pace soppressi hanno cessato di funzionare - fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, secondo cui nei sei mesi successivi alla data di cessazione degli uffici del giudice di pace le udienze precedentemente fissate sono tenute presso i medesimi uffici - e le relative competenze sono state attribuite agli uffici c.d. "accorpanti".

Ciò comporterà un ovvio aumento del carico di lavoro della sede "accorpante" e, conseguentemente, la necessità che essa si giovi dell'attività del magistrato precedentemente in servizio presso la sede soppressa.

L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, regola posta per i magistrati togati ed onorari in caso di soppressione di uffici di Tribunale o di Procura della Repubblica, la cui ratio appare estensibile al caso di specie, ha previsto la possibilità di sovrannumero negli uffici cui sono trasferite le funzioni con possibilità solo successiva di rideterminazione delle piante organiche.

Pertanto ed in conformità a quanto già disposto in precedenza con la delibera consiliare del 29 aprile 2014 adottata d'intesa con il Ministero della Giustizia, il giudice di pace presente alla data del 16 dicembre 2014 di entrata in vigore del citato decreto del Ministro della Giustizia 10 novembre 2014 presso una sede soppressa è assegnato a quella accorpante, salva la possibilità del coordinatore dell'Ufficio del giudice di pace accorpante di assegnarlo per i successivi sei mesi presso la sede originaria al solo scopo di celebrare le udienze già fissate, a norma dell'art. 5, comma 2, del citato decreto legislativo n. 156/2012.

Eventuali successivi trasferimenti saranno possibili solo all'esito del perfezionamento della procedura di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 156/2012.

I coordinatori degli uffici accorpanti cureranno le modifiche tabellari tenendo in conto di non disperdere l'attività processuale compiuta.

Per tali motivi,

delibera

- i giudici di pace in servizio presso le sedi sopresse, di cui all'allegato 5 del decreto del Ministro della Giustizia 10 novembre 2014, sono addetti, a decorrere dalla data del 16 dicembre 2014, presso gli Uffici del Giudice di pace cui sono trasferite le funzioni, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156;
- i coordinatori provvedono alle opportune modifiche tabellari, tenendo in conto di non disperdere l'attività processuale compiuta."

SEGRETARIO GENERALE

(Paola Piraccini)

Paola Piraccini